



COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

Prot. 2740

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N	9
del	30/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14.20 in Monteiasi, nella Residenza Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, assunti i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Tania GIOVANE, ha adottato la deliberazione in oggetto.

A conclusione del percorso istruttorio, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgv 18 agosto 2000, n° 267 di seguito riportati:

- In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI _____

- In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 147 art. 1 commi 639-728 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

visti inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

visto quanto disposto dall'art. 1, comma 651 del D.L. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa sono quelli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1999, n. 158;

visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che prevede che il Consiglio comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;

- il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/03/2018 con la quale sono stati approvati:

- il piano finanziario a consuntivo 2017 dell'importo di € 782.945,48;
- il piano finanziario preventivo per l'anno 2018 per il complessivo costo di € 775.365,85, al lordo del minor costo a consuntivo per l'anno 2017 pari ad € 19.052,31, e quindi per un totale complessivo netto di € 756.313,54;

considerato che l'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria ed integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

considerato che l'art. 30, comma 8, del regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/08/2014 e s.m.i. prevede che prevede che *l'eventuale eccedenza del gettito*

consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio;

ritenuto di dover conguagliare i costi preventivati per il 2018 con i minori costi contabilizzati nel 2017 al fine di ottemperare all'obbligo dell'integrale copertura dei costi, si da atto che i costi complessivi del piano finanziario 2018 computati con i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, comprensivi del conguaglio della maggiore entrata 2017, ammontano dunque a € 756.313,54 di cui € 528.526,23 attribuibili ai costi fissi e € 227.787,31 ai costi variabili a cui, sono da aggiungere il costo teorico delle riduzioni previste dal vigente regolamento TARI introdotte ai sensi de commi 15,16 e 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, da coprire attraverso il gettito tariffario, quantificate in complessivi € 17.173,27;

considerato che l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 prescrive l'utilizzo di metodi razionali per effettuare la ripartizione dei costi fra le due macrocategorie di utenze domestiche e utenze non domestiche;

tenuto conto delle sostanziali modifiche apportate alla banca dati TARI - in conseguenze dalla diversa gestione delle autorimesse pertinenti alle civili abitazioni (rif. circolare ministeriale 1DF del 20/11/2017) e alla cessazione di alcune grandi utenze non domestiche - che hanno inciso in maniera considerevole sulle superfici imponibili complessive delle utenze domestiche e non domestiche, si è ritenuto opportuno rimodulare la percentuale di suddivisione dei costi fra le due macro categorie di utenze, in base alla quantità dei rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/99 i quali esprimono non solo un "peso" in base ai quali vanno ripartiti i costi del servizio ma anche "coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno";

considerata la formula prevista dal "metodo normalizzato" in base alla quale è possibile definire la quantità dei rifiuti attribuibile alle utenze domestiche quale differenza fra il quantitativo totale dei rifiuti prodotti e il quantitativo di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche ottenuto moltiplicando la superficie imponibile di ciascuna attività per il relativo coefficiente Kd, il rapporto di suddivisione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è rispettivamente pari al 80,80% e 19,20%;

dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 147/2013, le tariffe sono articolate secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, suddivise in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del regolamento IUC;

ritenuto opportuno, - nelle more della riforma del D.P.R. 158/1999 e comunque in attesa della definizione dei criteri previsti dall'art. 1, comma 667, Legge 147/2013, che dovranno garantire la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - garantire un graduale passaggio dal precedente sistema tariffario all'attuale ed al fine di mitigare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo sistema tributario presenta su di alcune categorie di attività caratterizzate da un'elevata produttività di rifiuti le tariffe sono determinate sulla base dei criteri indicati nel citato D.P.R. 158/99 utilizzando i relativi coefficienti Kb, Kc, Kd con le modalità concesse dalla lettera e-bis) dell'art. 2 della L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014, applicabili anche per il 2018, giusto 1, comma 39, della Legge 27/12/2017, n.205, ovvero con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Altresì, il valore del coefficiente Ka verrà utilizzato entro i limiti originariamente previsti dallo stesso D.P.R. 158/99;

ritenuto altresì opportuno modulare, per quanto innanzi, i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, in modo da non gravare ulteriormente sulle utenze domestiche e contestualmente non penalizzare alcune attività commerciali che a priori il D.P.R. 158/99 attribuiva con il più alto indice tariffario ma che alla luce della contingente situazione di crisi economica si può ritenere effettiva e veritiera una

diminuzione sensibile dell'attività lavorativa e quindi della produzione media dei rifiuti prodotti e conferiti presso il pubblico servizio. In particolare:

- per le utenze domestiche sulla parte variabile della tariffa è stato utilizzato il coefficiente Kb entro il valore minimo del *range* previsto dalla tabella 2 del D.P.R. 158/99;
- per le utenze non domestiche, sulla parte fissa e variabile della tariffa, sono stati applicati i coefficienti Kc e Kb con valore: massimo o massimo derogato del 50% del *range* previsto dalla tabella 3b, 4b del D.P.R. 158/99 per le attività per le quali l'attuale tariffa pesa in modo più lieve anche in confronto con le precedenti tariffe TARSU; ad altre medio basse il coefficiente minimo o medio; a quelle più gravate dall'attuale tariffa, la misura minima del coefficiente derogata del 50%;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

ritenuto necessario deliberare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2018 nella misura prevista nell'allegato prospetto;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/08/2014, modificata con deliberazione di C.C. n. 53 del 31/10/2014 e con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 30/03/2018, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC;

visto in particolare il comma 3 dell'art. 47 del citato regolamento IUC che prevede, per ciascun anno di imposta, il pagamento della TARI in quattro rate come di seguito indicate: I^a rata 31.05, II^a rata 31.07, III^a rata 30.09, IV^a rata 30.11, oppure in un'unica soluzione con scadenza 16.06;

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dal regolamento e applicare le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, e più precisamente, con riferimento all'art. 40 del regolamento IUC:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

considerato che, ai sensi dell'art. 1 commi 662, 663 e 664 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 1 comma 663, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, come definito all'art. 45 del regolamento IUC;

rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo TEFA a favore della Provincia;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
- 2) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 nella misura di cui agli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di dare atto** che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 2018 incluso il conguaglio dei minori costi contabilizzati per il 2017, sono previsti nella misura pari a € 756.313,54 di cui € 528.526,23 attribuibili ai costi fissi e € 227.787,31 ai costi variabili a cui, sono da aggiungere il costo delle riduzioni previste dal vigente regolamento TARI introdotte ai sensi dei commi 15,16 e 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, da coprire attraverso il gettito tariffario, quantificate in complessivi € 17.173,27;

- 4) **di confermare** per l'anno 2018 i criteri e i coefficienti di ripartizione della tariffa esposti in premessa;
- 5) **di stabilire** per l'anno 2018 le seguenti riduzioni della tariffa il cui costo è ricompreso all'interno del Piano Economico Finanziario:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
- 6) **di stabilire** che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 100%;
- 7) **di dare atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale Provinciale TEFA;
- 8) **di confermare**, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 3, del vigente regolamento sull'imposta comunale unica, il pagamento della TARI 2018 in 4 rate alle seguenti scadenze: 1^a rata entro il 31 maggio 2018 – 2^a rata entro il 31 luglio 2018 – 3^a rata entro il 30 settembre 2018 – 4^a rata entro il 30 novembre 2018, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2018;
- 9) **di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 10) **di dichiarare**, riconosciuta l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4^o comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta sopra riportata;

visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
- 2) **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 nella misura di cui agli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di dare atto** che i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 2018 incluso il conguaglio dei minori costi contabilizzati per il 2017, sono previsti nella misura pari a € 756.313,54 di cui € 528.526,23 attribuibili ai costi fissi e € 227.787,31 ai costi variabili a cui, sono da aggiungere il costo delle riduzioni previste dal vigente regolamento TARI introdotte ai sensi dei commi 15,16 e 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, da coprire attraverso il gettito tariffario, quantificate in complessivi € 17.173,27;
- 4) **di confermare** per l'anno 2018 i criteri e i coefficienti di ripartizione della tariffa esposti in premessa;
- 5) **di stabilire** per l'anno 2018 le seguenti riduzioni della tariffa il cui costo è ricompreso all'interno del Piano Economico Finanziario:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;

COMUNE DI MONTEIASI (TA) -TARIFE TARI 2018 -

DATI RIEPILOGATIVI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AREA SUD

Categorie	Numero Oggetti	Superficie totale categoria		Coefficiente quota fissa		Qapf €/mq/anno	Quota fissa		Coefficiente quota variabile		Cu €/Kg	Quota variabile		Tariffa Totale €/mq
		n.	mq	valore	Kc(ap)		€/mq	Kc(ap) x Qapf	valore	Kd (ap)		€/mq	Kd(ap) x Cu	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	19	1.415,00	0,45	max + 50%	0,71	€ 0,93645	4,00	€ 0,40838	€ 1,34483	€ 0,63094	€ 2,09804	€ 1,07586	€ 1,87561	€ 2,06578
2 Cinematografi e teatri	58	2.907,00	0,36	min	0,83	€ 0,74916	3,20	€ 1,33743	€ 1,01688	€ 0,72835	€ 1,27107	€ 4,20528	€ 2,54455	€ 2,67944
3 Autorimese e magazzini senza alcuna vendita diretta	1	16,00	0,35	min	0,34	€ 0,70754	3,03	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
4 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	305,00	1,41	max	1,17	€ 2,43477	10,30	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
5 Stabilimenti balneari	1	275,00	1,19	max	1,13	€ 2,46598	10,40	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
6 Esposizioni, autosaloni	1	266,00	1,26	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
7 Alberghi con ristorante	1	266,00	1,26	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
8 Alberghi senza ristorante	1	266,00	1,26	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
9 Case di cura e riposo	51	3.692,00	1,19	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
10 Ospedali	29	4.260,00	1,26	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
11 Uffici, agenzie, studi professionali	7	469,00	1,26	max	1,13	€ 2,35153	9,90	€ 1,78966	€ 0,77081	€ 0,70754	€ 1,27107	€ 2,54455	€ 2,67944	€ 2,56047
12 Banche e istituti di credito	1	52,00	0,91	max	0,91	€ 1,89371	8,00	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1	429,00	1,19	max	1,19	€ 2,47639	10,45	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12	1.162,00	1,35	medio	1,35	€ 2,79894	11,83	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	11	650,00	0,91	medio	0,91	€ 1,88330	7,96	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
16 Banchi di mercato, beni durevoli	6	273,00	1,38	max	1,38	€ 2,87178	12,10	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8	20.030,00	1,41	max + 50%	1,41	€ 2,92421	12,38	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	63,00	1,38	max + 50%	1,38	€ 2,87178	12,17	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
19 Carrozzeria, officina, elettrauto	4	419,00	1,70	min - 50%	1,70	€ 3,53770	14,97	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
20 Attività industriali con capannoni di produzione	9	756,00	2,55	min	2,55	€ 5,30655	22,40	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	21	2.054,00	1,56	min - 50%	1,56	€ 2,66368	11,25	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	140,00	1,56	min	1,56	€ 3,24636	13,70	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
23 Mense, birrerie, burgerherie	8	420,00	2,21	min - 50%	2,21	€ 4,59901	19,47	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
24 Bar, caffè, pasticceria	1	140,00	1,65	min	1,65	€ 3,43365	14,53	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	420,00	1,68	min - 50%	1,68	€ 3,48567	14,75	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
26 Pasticceria	1	140,00	1,65	min	1,65	€ 3,43365	14,53	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	1	140,00	1,68	min - 50%	1,68	€ 3,48567	14,75	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
28 Ipermercati di generi misti	1	140,00	1,68	min	1,68	€ 3,48567	14,75	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
29 Banchi di mercato genere alimentari	1	140,00	1,68	min - 50%	1,68	€ 3,48567	14,75	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979
30 Discoteche, night club	253	40.177,00	1,91	max	1,91	€ 3,97471	16,80	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 1,05157	€ 3,48634	€ 3,52725	€ 3,79979	€ 3,79979

- 6) di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 100%;
- 7) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale Provinciale TEFA;
- 8) di confermare, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 3, del vigente regolamento sull'imposta comunale unica, il pagamento della TARI 2018 in 4 rate alle seguenti scadenze: 1^a rata entro il 31 maggio 2018 – 2^a rata entro il 31 luglio 2018 – 3^a rata entro il 30 settembre 2018 – 4^a rata entro il 30 novembre 2018, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2018;
- 9) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 10) di dichiarare, riconosciuta l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Tania GIOVANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 T.U.E.L. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area I AA.GG., visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line sul sito istituzionale del Comune www.comunemonteiasi.gov.it il giorno 1.6. APR. 2018 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, il 1.6. APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.
Giuseppe MATICHECCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 giorno 1.6. APR. 2018

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Monteiasi, il 1.6. APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.
Giuseppe MATICHECCHIA